

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI VERZEGNIS



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 20

VP

**VALUTAZIONE ASPETTI PAESAGGISTICI
IN ADEGUAMENTO AL PPR**

Il professionista incaricato:
Dott. Pian. PAOLO DE CLARA

Collaboratori:
Dott. RICCARDO MEDEOSSI

INDICE

1 LA VARIANTE E LE TUTELE PAESAGGISTICHE	3
1.1 Le tutele nell'area di variante.....	3
1.2 Le modifiche previste nelle aree tutelate	5
2. LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	6
2.1 Il Piano Paesaggistico Regionale	6
2.2 Valutazione di coerenza ai fini dell'adeguamento	6
Conclusioni.....	8

Premessa

Il Comune di Verzegnis è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 12.8.2004, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991.

L'Amministrazione comunale nel perseguire la tutela e la valorizzazione del proprio territorio, ha inteso promuovere una rivisitazione funzionale dell'assetto normativo ed azzonativo dal vigente PRGC riguardo la sottozona E2.1 "di interesse naturalistico archeologico del Mazèit" al fine di traguardare tre obiettivi di fondo:

- il riconoscimento puntuale del sito del Colle del Mazeit ai fini dell'acquisizione dell' area al patrimonio pubblico;
- il riconoscimento di modalità attuative per stralci funzionali dell'ambito di interesse naturalistico archeologico, con il fine di avviare azioni di tutela e di valorizzazione rimaste inattuato per difficoltà oggettive di avviare un piano unitario;
- Il riconoscimento di alcune aree nello stato e nella condizione dei luoghi propria, intervenendo con riclassificazioni su aree di frangia e confinate.

La presente variante, dal punto di vista procedurale, si configura come una variante di "livello comunale" di cui al comma 1, dell'art. 63 sexies della LR 05/2007 (come introdotto dalla LR 06/2019).

Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale), approvato con D.Preg del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres., in vigore dal 10 maggio 2018, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul S.O. n. 25 del 9 maggio 2018 al BUR n. 19 del 9 maggio 2018, disciplina l'adeguamento o la conformazione degli strumenti urbanistici agli articoli 13-14 e all'articolo 59, comma 4 delle proprie NTA. Lo strumento urbanistico comunale non è ancora stato conformato ai contenuti del PPR..

La presente interviene a soddisfare quanto in ultimo previsto all'art. 57 quater co. 3 della LR 5/2007 e smi, che identifica per effetto di quanto introdotto con la LR 15/2020, i contenuti da introdurre in sede di varianti di adeguamento.

Verificato che le modifiche introdotte con la Variante non introducono variazioni significative alla disciplina urbanistica per le zone interessate dalle modifiche, fatta salva la declinazione dell'ulteriore contesto con un rimando dinamico al PPR, il documento, in questa fase di assestamento normativo e di prima applicazione del PPR dopo il termine del 10 maggio 2020 (ovvero, dei termini prolungati a seguito dell'emergenza sanitaria) intende assolvere alle attività richieste, fatto salvo che, nel caso di specie, il processo di conformazione risulta essere la sede più opportuna per introdurre determinati recepimenti al Piano che possono avere effetti non solo sul contesto considerato ma anche per l'intero territorio comunale.


1 LA VARIANTE E LE TUTELE PAESAGGISTICHE

1.1 Le tutele nell'area di variante

A partire dal webgis disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata operata una ricerca dei contenuti della parte Statutaria del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con il fine di connotare il sistema delle tutele presenti entro l'area di Variante. Da quanto emerge dalla figura 1, la sottozona E2.1 "di interesse naturalistico archeologico del Mazèit" è interessata dalle seguenti tutele:

- art. 142 co.1 Lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
- art. 142 co.1 Lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (...)
- art.143, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: Ulteriore contesto - U76 - Sito del Colle Mazèit – Zona di interesse archeologico.


Figura 1: Piano Paesaggistico Regionale: parte statutaria



Legenda

	Area di variante		Beni archeologici		Fascia di rispetto corsi d'acqua
	Architettura fortificata		Zona A e B al 1985		Alveo
	Siti spirituali		Territori coperti da foreste e boschi		Reticolo fluviale

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - U76 - Sito del Colle Mazéit



DATI ARCHEOLOGICI

Il Colle Mazéit è situato tra le frazioni Villa e Chiaulis di Verzegnis, di fronte alto sbocco della Valle del But in quella del Tagliamento; si eleva dall'altopiano di Verzegnis lungo il margine nord-orientale. Sulla sommità del colle, in un punto molto panoramico, nel corso della campagna di scavo 1989-90 e 2000-2005 è stata individuata una torre, mentre nel pianoro meridionale localizzato immediatamente sotto la torre è stato ritrovato, tra il 2000 ed il 2011, un insediamento fortificato che ha restituito reperti e strutture che si inquadrano cronologicamente tra il quarto millennio a.C. ed il IX-X sec d.C.

Lunga è la storia delle ricerche che riguarda il Colle Mazéit, altura che si qualifica come straordinario punto panoramico sulla vallata superiore del Fiume Tagliamento e di controllo della pianura friulana attraverso Cavazzo- Osoppo e la val d'Arzino. Il colle, il cui nome indica significativamente la parola macerie, domina in particolare la confluenza del torrente But nel Tagliamento e per questa sua specificità venne occupata sulla sommità da una torre facente parte di un insediamento fortificato: la torre, di forma quasi quadrata, venne costruita o ristrutturata nel VI secolo d.C. in un'area già occupata almeno dall'età romana (indizi di una frequentazione più antica sono forniti dal ritrovamento di materiale ceramico protostorico). Nel pianoro immediatamente a sud le indagini archeologiche hanno riconosciuto l'esistenza dell'insediamento fortificato con cinta in pietra, di cui sono stati messi in luce alcune strutture abitative attestanti un lunghissimo arco di tempo compreso tra il 3600-3400 a.C. (frequentazione sporadica del colle in età neolitica) e il IV secolo d.C. Le ricerche hanno individuato anche una occupazione del sito in età altomedievale, di cui una tomba femminile paleoslava legata alla cultura cosiddetta Carantano-Köttlachiana (VII-XI secolo rappresenta la testimonianza più rilevante. Il Colle ha restituito significative testimonianze celtiche che si inseriscono nel rinnovato quadro della presenza celtica in Carnia: il ritrovamento di armi ferro smontate, tra cui un paraguance trilobato di elmo, indica l'esistenza di un luogo di culto con esposizione di armi, dove si svolgevano probabilmente anche altre pratiche rituali connesse con il culto di divinità ancora sconosciute (recupero di oggetti legati al rituale del banchetto).

In anni recenti il sito ha beneficiato di un finanziamento regionale per opere di valorizzazione, restauro e copertura. Attualmente le coperture realizzate riguardano le superfici occupate dalla Torre medievale e dall'ambiente rettangolare di età altoimperiale.

Motivo del riconoscimento: il sito del Colle Mazéit si inserisce nella serie di insediamenti fortificati ben documentati in Carnia con carattere di lunga durata: si sviluppò in posizione elevata, rilevante dal punto di vista strategico con una grande visibilità sulla vallata superiore del Fiume Tagliamento e controllo anche sulla pianura friulana attraverso Cavazzo-Osoppo e la val d'Arzino. La dislocazione topografico-ambientale rappresenta il motivo della scelta insediativa antica: il sito viene riconosciuto come ulteriore contesto ai sensi dall'art.143, lett. e) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

1.2 Le modifiche previste nelle aree tutelate

Nel presente paragrafo vengono richiamati in forma sintetica i contenuti delle modifiche previste.

Una prima modifica introdotta comporta l'individuazione puntuale di una zona di interesse archeologico su cui avviare un'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale. Il riconoscimento dell'area avviene attingendo alle informazioni conoscitive e dispositive del PPR. In particolare, il Piano paesaggistico perimetra un'area riconoscendola come zona di interesse archeologico " – Ulteriore contesto – U76 Sito del colle Mazèit"

Prendendo a riferimento tale perimetrazione, senza che l'intervento di declinazione costituisca adeguamento del PRGC al PPR, la modifica azzonativa conseguente, per un'area avente una superficie di 43.082 mq, avviene mediante riconoscimento di una zona servizi e attrezzature collettive ad-hoc denominata CM-Sito del Colle del Mazèit a partire dall'attuale zona E2.1.

Una seconda modifica riguarda la necessità di dare compimento all'obiettivo della zona E2.1 "di interesse naturalistico archeologico del Mazèit" che recita: *tutti gli interventi devono essere finalizzati verso la tutela idrogeologica generale all'interno della conservazione, manutenzione e valorizzazione delle risorse boschive, paesaggistiche e storico-archeologiche.*

Al fine di garantire le esigenze di tutela del sito del colle del Mazèit è stata inserita una disposizione normativa specifica che prevede: *nella predisposizione di PRPC/PAC, che potrà interessare ambiti anche parziali della sottozona omogenea definita dal PRGC, dovrà essere predisposto un elaborato atto a documentare che le previsioni attuative non interferiscono in forma diretta o indiretta con le esigenze di tutela e valorizzazione della zona di interesse archeologico "sito del Colle del Mazèit", dimostrando che gli stessi sono comunque improntati alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico.*

Una terza tipologia di modifica attiene ad una riclassificazione di alcune porzioni della zona E2.1 in zona E2.2 per effetto delle esigenze manifestate dall'Amministrazione comunale e tenuto conto dello stato e della condizione dei luoghi rilevata.

In particolare sono state individuate quattro aree poste in posizione marginale rispetto all'ambito della zona E2.1, per le quali risulta più coerente un loro riconoscimento in zona E2.2. "boschi di recente formazione". Tali aree sono poste lungo la porzione sud dell'ambito con un'estensione complessiva di 20 ha circa, dove l'avanzamento del bosco ha colonizzato ampie superfici.

2. LA VALUTAZIONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

2.1 Il Piano Paesaggistico Regionale

Lo schema denominato "Struttura del Piano Paesaggistico Regionale" definisce i contenuti del PPR ed è organizzato in due parti: la "parte statutaria" e la "parte strategica". A queste si aggiunge la parte connessa alla "gestione del Piano" con l'individuazione degli strumenti di attuazione del Piano, monitoraggio dell'efficacia dello stesso. La parte statutaria del PPR considera i contenuti minimi del piano paesaggistico secondo il dettato del Codice.

Nel paragrafo 1.1, si è avuto modo di verificare che le previsioni ricadono entro beni tutelati alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.2 Valutazione di coerenza ai fini dell'adeguamento

Per quanto sopra, si procede con la valutazione per le finalità dell'adeguamento.

2.2.1 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

L'articolo 23 "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" delle NTA del PPR al comma 6, alle lettere da a) a g) riporta i seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce.

La tabella, organizzata su due colonne, nella prima riporta l'indirizzo e nella seconda la valutazione.

Verifica di coerenza degli indirizzi di cui all'art. 23 delle NTA del PPR per i corsi d'acqua

INIDIRIZZI	VALUTAZIONE
<i>a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i>	Le aree interessate dalla variante ricomprese nella tutela dei "Fiumi torrenti e corsi d'acqua" riguardano interventi di riclassificazione dalla zona E2.1 in Zona E.2.2 rimanendo nella fattispecie delle Zone E. Si ritiene che tali previsioni e le azioni conseguenti non confliggano con gli indirizzi di Piano e le esigenze di tutela del bene paesaggistico.
<i>b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;</i>	
<i>c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione</i>	
<i>d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;</i>	
<i>e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;</i>	
<i>f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i>	
<i>g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione / rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la</i>	

<i>pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;</i>	
---	--

Le direttive che gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione devono recepire, qualora interessino beni paesaggistici di cui all'art. 23 sono stabilite al comma 7 delle NTA del PPR. Tali direttive dettagliano per punti il perseguimento degli indirizzi trattati in tabella e di cui al comma 6 del medesimo art. 23. Verificato che nella valutazione della coerenza con gli indirizzi si è riscontrata una sostanziale conformità agli stessi, per le direttive non viene operata una medesima valutazione al fine di evitare una duplicazione dei contenuti.

2.2.2 Territori coperti da foreste e boschi

Per quanto concerne i beni paesaggistici costituiti da "territori coperti da foreste e boschi" si fa riferimento all'art. 28 delle norme del PPR. Detto articolo ai commi 10 e 11 riporta i seguenti indirizzi che la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepiscono.

Verifica di coerenza degli indirizzi di cui all'art. 28 delle NTA del PPR per i "territori coperti da foreste e boschi".

INDIRIZZI	VALUTAZIONE
<i>a) Salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;</i>	La variante assume tre obiettivi di fondo il cui denominatore comune risiede nella promozione di azioni di tutela e di valorizzazione territoriale del colle del Mazeit. Non sono previste riclassificazioni che comportino alterazioni del bosco. Le uniche riclassificazioni operate in zona omogenea E2.2 ed in zona omogenea S interessano porzioni di bosco confinate.
<i>b) Nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;</i>	
<i>c) Salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale.</i>	

Le direttive che gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione devono recepire sono elencate all'art. 28 co. 12 delle NTA del PPR. Considerato che esse non sono direttamente rapportabili ai contenuti della presente variante, non vengono qui riportate.

Verificato che nella valutazione della coerenza con gli indirizzi si è riscontrata una sostanziale conformità agli stessi da parte dei contenuti della variante, e tenuto conto del livello di verifica che è richiesta per in questa fase di pianificazione comunale, si ritiene non necessario procedere con l'ulteriore verifica e di considerare quanto sopra valutato sufficiente a ritenere la variante coerente con le indicazioni del PPR.

2.2.3 Ulteriore contesto U76

Verifica di coerenza degli indirizzi e direttive dell'Ulteriore contesto - U76 - Sito del Colle Mazéit – Zona di interesse archeologico.

La variante, si limita a individuare il sito con la medesima perimetrazione attraverso l'introduzione di una zona servizi ed opera a livello normativo un rimando dinamico agli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso dell'ulteriore contesto.

Conclusioni

Nelle more dell'attività di conformazione dello strumento urbanistico comunale al Piano paesaggistico Regionale, i contenuti sviluppati ai capitoli 1 e 2 hanno permesso di stabilire la compatibilità delle variazioni apportate all'interno di contesti tutelati e dall'altro di verificare la coerenza delle stesse con gli indirizzi e le direttive per i beni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto sopra si demanda ai successivi procedimenti autorizzativi da attivarsi in fase attuativa, dove con maggiori elementi di dettaglio potrà essere valutata la compatibilità degli interventi anche nel rispetto delle prescrizioni d'uso impartite dal Piano Paesaggistico Regionale.